



COMUNE DI GIUSSAGO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 61 del 29-04-2021

OGGETTO : CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021 E DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore **09:00**, in collegamento da remoto, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr.ssa Daniela Di Cosmo** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale dott.ssa Laura Chiappa.

Intervengono i Signori:

Di Cosmo Daniela	Sindaco	Presente
Suardi Albino	Vice Sindaco	Presente
Lodroni Alberto	Assessore	Presente
Collivasone Lorenzo	Assessore	Presente
Treccani Eleonora	Assessore	Presente

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO : CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021 E DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";
- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147...";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/06/1994 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/1994 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

"a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;"

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con specifico riferimento:

al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per - differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Dato atto che, ai fini della classificazione del Comune di cui all'art. 1 comma 826 e comma 827 della Legge n. 160/2019, la popolazione residente in questo Comune, riferita al 31 dicembre 2019 (penultimo anno precedente a quello in corso), è di n. 5.323 abitanti, per cui Giussago applica le tariffe standard previste per gli enti fino a 10.000 abitanti;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nei prospetti di cui agli **Allegati A), B) e C)**, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto necessario procedere con l'individuazione della classificazione delle strade comunali ai fini dell'applicazione del canone su spazi ed aree pubbliche riportate nel prospetto di cui **Allegato 1)**;

Ritenuto necessario riportare nel prospetto di cui **Allegato 2)** l'elenco degli impianti di pubbliche affissioni aggiornato al 31/12/2020.

Dato atto inoltre che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53 comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. - 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 106 comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...";
- la Circolare 2/DF del Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale del 31/03/2021 n. 50, il Comune ha disposto il rinvio al 30 aprile 2021 del termine per il versamento del nuovo Canone,

Considerato di deliberare un ulteriore rinvio del termine ordinario di versamento al fine di consentire l'adozione degli eventuali provvedimenti;

Valutata l'opportunità, considerata l'entrata in vigore del nuovo canone e l'applicazione delle nuove tariffe, di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze:

- esposizione pubblicitaria permanente 30/06/2021
- occupazione suolo permanente 30/06/2021
- occupazioni mercatali 30/06/2021

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e favorevole resa palesemente

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, per l'anno 2021, i prospetti delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori 1. di cui agli Allegati A), B) e C), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare , il termine ordinario di versamento alle seguenti scadenze:
 - esposizione pubblicitaria permanente 30/06/2021
 - occupazione suolo permanente 30/06/2021
 - occupazioni mercatali 30/06/2021

Successivamente, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo con separata votazione unanime e favorevole resa palesemente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI GIUSSAGO

OGGETTO : CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021 E DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dr.ssa Laura Chiappa

Giussago, lì 26-04-2021

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dr.ssa Laura Chiappa

Giussago, lì 26-04-2021

IMPIANTISTICA COMUNE GIUSSAGO

ALLEGATO 1

UBICAZIONE	200X100	140X200	200X140	200X200	MQ
FRAZ. BASILICA BOLOGNA VIA F.LLI ROSSELLI, 33		1 ST.			2,80
FRAZ. CASATICO		1 ST.			2,80
FRAZ. GUINZANO VIA F.LLI CAIROLI, 39			1 ST.		2,80
FRAZ. MORIAGO			1 ST.		2,80
FRAZ. NOVEDO		1 ST.			2,80
FRAZ. STAZIONE DI CERTOSA VIA F.LLI CERVI, 1			1 ST. BIF.		5,60
FRAZ. STAZIONE DI CERTOSA VIA F.LLI CERVI, 25		1 ST.			2,80
FRAZ. TURAGO VIA GRANDE ANG. VIA SOLE			1 ST.		2,80
FRAZ. TURAGO VIA GRANDE, 63		1 ST.			2,80
FRAZ. VILLANOVA VIA DI VITTORIO		1 ST.		1 TAB.	6,80
PIAZZA XXV APRILE			1 ST. BIF.		5,60
VIA DEI PLATANI		1 ST.			2,80
VIA LONGO		1 ST.			2,80
VIA MARCONI ANG. VIA NENNI		1 ST.			2,80
VIA ROMA, 14	1 TAB.				2,00
VIA ROMA, 256		1 ST.			2,80

TOTALE 53,60

Allegato 2)

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Elenco strade classificate in categoria speciale : NESSUNA

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Elenco strade classificate in **Prima categoria** :

- Via Roma
- Via Marconi
- P.zza XXV Aprile
- Via F.lli Rosselli
- Via Lombardia
- Via Grande
- Via della Pila
- Via S. Onorata
- Via Garibaldi
- Via dei Platani
- Via di Vittorio
- Via F.lli Cervi
- Via F.lli Cairoli
- Via I Maggio

Elenco strade classificate in **Seconda categoria** :

- Tutte le altre vie e piazze non comprese nella Categoria Prima.

(Le tariffe relative alla 2 categoria sono del 20 % inferiori rispetto alla 1 categoria)

ALLEGATO A)

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)	€	0,60

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

COMUNE DI CLASSE V
Aumento deliberato
Aumento per luminosa

0,00%
100,00%
CAT. SPEC. 0,00%
(superfici SUPERIORI al mq)

1)- TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,43	€ 0,26	0,4340	€ 13,02	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00	0,43	€ 0,26	0,4340	€ 13,02	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	0,65	€ 0,39	0,65	€ 19,50	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	0,87	€ 0,52	0,87	€ 26,04	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	0,87	€ 0,52	0,87	€ 26,04	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00	0,87	€ 0,52	0,87	€ 26,04	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,09	€ 0,65	1,09	€ 32,55	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,01	1,30	€ 0,78	1,30	€ 39,06	

N.B. :

■Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,01, e 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

■Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,01 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

2) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,87	€ 0,52	1,11	€ 33,30	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00	0,87	€ 0,52	1,11	€ 33,30	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,00	1,09	€ 0,65	1,67	€ 49,95	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	1,30	€ 0,78	2,22	€ 66,60	100,00%

3) TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,30	€ 0,78	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00	1,30	€ 0,78	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,95	€ 1,17	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	2,60	€ 1,56	100,00%

4) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
-Per ogni giorno di esecuzione -categoria normale	4,85	€ 2,91

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	84,00	€ 50,40

6) PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	42,00	€ 25,20

7) PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	4,85	€ 2,91

- PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità	10,50	€ 6,30

<u>TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA</u>					
		Coefficiente tariffa	INFERIORI 30 Q.LI	Coefficiente tariffa	SUPERIORI 30 Q.LI
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie (AUTOVEICOLI E RIMORCHI)		1,8	€ 54,00	2,6	€ 78,00
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie (MOTOVEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE)		0,9	€ 27,00		

PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard

€ 0,60

ALLEGATO A)

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	1,9
---	-----

Canone dovuto per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 10 giorni di esposizione	€ 1,14
---	--------

Canone per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,34
---	--------

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0%
Aumento 50,00%			

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	€ 1,14	€ 1,71
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,34	€ 0,51

Manifesti di cm. 70 x 100	70 X 100 = Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	100 X 140 = Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	140 X 200 = Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3 = Fogli	24

Fino a gg.:	10	15	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	€ 1,14	€ 1,48	€ 1,82	€ 2,16	€ 2,50
Superfici superiori a mq. 1	€ 1,71	€ 2,22	€ 2,73	€ 3,24	€ 3,75

- a) Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli 50,00%
- b) Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli 50,00%
- c) Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli 100,00%
- d) Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio 100,00%

Le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o affissioni funebri ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

ALLEGATO B)

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)	€	0,60

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (L.160/2019 art 831)	€ 1,50 per ciascuna utenza con un ammontare complessivo non inferiore a 800,00€
---	---

N.B Per le occupazioni superiori a 15 giorni le tariffe sono ridotte del 35 %

N.B Per le sole occupazioni dei pubblici esercizi , di durata superiore a 30 giorni le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 %

N.B Alle vie inserite in II categoria si applica la tariffa della I categoria ridotta del 20%

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

	<u>Tipologia di occupazioni di suolo pubblico</u>	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI/mq		Coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEE/mq	
			I categoria	II categoria		I categoria	II categoria
1	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq e per anno	0,6667	€ 20,00	€ 16,00	1,84	€ 1,10	€ 0,88
2	Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo (- 50%)	0,3334	€ 10,00	€ 8,00	0,92	€ 0,55	€ 0,44
3	Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (riduzione ¼ Legge 160/2019)	0,25	€ 7,50	€ 6,00	0,25	€ 0,15	€ 0,12
4	Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 70 % ESENZIONE	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
5	Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche , culturali , sportive -80 %				0,37	€ 0,22	€ 0,18
6	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (- 25 %)				1,38	€ 0,83	€ 0,66
7	Occupazioni realizzate da produttori agricoli e pubblici esercizi di cui all'art 5 Legge 25 agosto 1991 , n 287 (- 50%)				0,92	€ 0,55	€ 0,44
8	Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante -80%				0,37	€ 0,22	€ 0,18

Suolo

9	Occupazione suolo e soprassuolo attraverso apparecchi automatici per Distribuzione di tabacchi	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI/mq			
a	-centro abitato (I Categoria)	0,5	€ 15,00			
b	- zona limitrofa (II categoria)	0,4	€ 12,00			
10	colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno. La tassa è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione dei mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi: tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e	0,25	€ 7,50 1,8 (per ogni ulteriori 1,000 lt. O fraz.)			
11	Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	10	€ 300,00	€ 240,00	10	€ 6,00
12	Occupazioni con autovetture ad uso pubblico su aree a ciò destinate dal Comune	0,6667	€ 20,00	€ 16,00		
13	Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune				1,84	€ 1,10
						€ 0,88

ALLEGATO B

CANONE MERCATALE

Tariffa Standard (L. 160/2019 art. 1 comma 842) € 0,60

La tariffa giornaliera è pari ad € 0,60 ed è suddivisa nelle seguenti fasce orarie :

dalle ore 00,00 alle ore 6,00 tariffa 0,05
dalle ore 06,01 alle ore 13,00 tariffa 0,25
dalle ore 13,01 alle ore 20,00 tariffa 0,25
dalle ore 20,01 alle ore 24,00 tariffa 0,05

Per gli ambulantisti c.d. " FISSI" appartenenti alla categoria **ALIMENTARE** la tariffa è ridotta del 35%

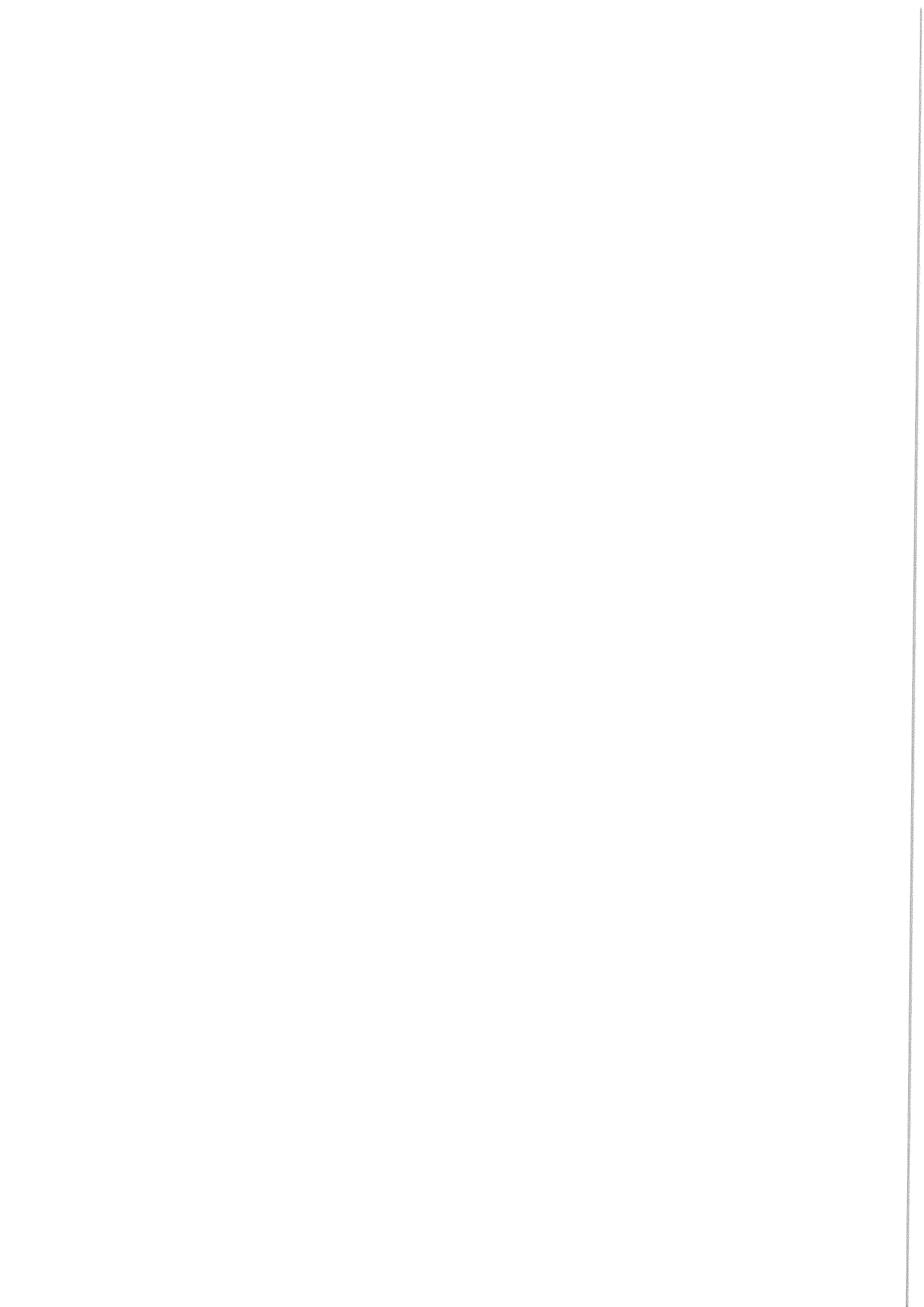
Per gli ambulantisti c.d. " FISSI" appartenenti alla categoria **NON ALIMENTARE** la tariffa è ridotta del 40%

Per gli ambulantisti c.d. " DI SPUNTA " indipendentemente dalla categoria merceologica la tariffa forfettaria è la seguente

In occasione di fiere e festeggiamenti , indipendentemente dalla durata , agli espositori con banchi e bancarelle si applica la tariffa standard , ridotta del 25% .

L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEE/ mq
0,26	€ 0,16
0,25	€ 0,15
9,00	
0,75	€ 0,45



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dr.ssa Daniela Di Cosmo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Laura Chiappa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 05-05-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2021 al 20-05-2021, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

N. registro di pubblicazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Equizi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;

E' stata comunicata, con lettera n. in data 05-05-2021 ai Capigruppo consiliari, come prescritto all'art.125 del D.Lgs n. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Equizi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-05-2021

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Equizi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

05-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Equizi

